

DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

“Modalità attuative dell'articolo 6, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 20, che prevede che *“le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo.”*;

VISTO l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante *“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, che, dopo il secondo periodo del citato articolo 6, comma 20, ha aggiunto il seguente: *“Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno.”*;

CONSIDERATO che il citato articolo 6, comma 20, prevede che *“con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma.”*;

CONSIDERATA la necessità che il citato decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze disciplini le modalità con cui devono essere determinati gli indicatori con cui valutare quali Regioni a statuto ordinario possono considerarsi adempienti ai fini della successiva erogazione delle risorse oggetto del previsto accantonamento del 10 per cento;

ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del ...

DECRETA

Articolo 1

(Calcolo degli indicatori)

1. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, oggetto di accantonamento, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno rispettato le seguenti condizioni:

- a) hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno;
- b) hanno rispettato il patto di stabilità interno.

2. Ai fini del comma 1, la quantificazione della spesa di personale e della spesa corrente è effettuata sulla base dei dati trasmessi annualmente dalle Regioni alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, ai sensi dell'articolo 19 - bis, comma 1, del

decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

3. La quantificazione delle spese per il ripiano dei disavanzi sanitari è effettuata sulla base dei dati tratti dai verbali del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti.

4. Ai fini dell'individuazione delle Regioni che hanno rispettato il patto di stabilità interno e della quantificazione del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno, si procede sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno.

5. La verifica del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), è effettuata sulla base dei dati relativi ai due anni precedenti a quello della effettiva erogazione delle risorse oggetto di accantonamento.

Articolo 2

(Erogazione delle risorse)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede annualmente all'erogazione delle risorse di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, accantonate nell'anno precedente a quello di riferimento, in favore delle Regioni a statuto ordinario che abbiano rispettato le condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate in proporzione allo scostamento, rispetto alla media nazionale, del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente di ciascuna Regione adempiente calcolato ai sensi dell'articolo 1.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti conseguenti.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TABELLA 1

Modalità attuative dell'articolo 6, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,

CALCOLO DEGLI INDICATORI (dati 2010)

REGIONE	SPESA DI PERSONALE (1)	SPESA CORRENTI (2)	SPESA PER I RIPIANI DEI DISAVANZI SANITARI (3)	SURPLUS DI SPESA RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI DAL PATTO DI STABILITA' INTERNO (4)	SPESA CORRENTI NETTE (5) = (2) - (3) - (4)	RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E SPESA CORRENTE NETTA (6) = (1)/(5)	RISPETTO DEL PATTO 2010 (7)	REGIONI ADEMPIENTI (8)
ZO	90.100.008	2.866.588.172	39.353.000	0	2.827.235.172	3,19%	SI	NON ADEMPIENTE
CATA	61.067.490	1.370.933.723	36.250.000	0	1.334.683.723	4,58%	SI	NON ADEMPIENTE
IRIA	132.195.625	4.016.967.846	173.787.000	0	3.843.180.846	3,44%	SI	NON ADEMPIENTE
ANIA	383.717.477	11.160.847.688	425.673.000	0	10.735.174.688	3,57%	SI	NON ADEMPIENTE
ROMAGNA	159.866.147	10.094.649.304	135.000.000	0	9.959.649.304	1,61%	SI	ADEMPIENTE
IA	285.128.405	16.180.602.000	1.168.000.000	0	15.012.602.000	1,90%	SI	ADEMPIENTE
ARDIA	55.633.473	3.732.638.121	104.209.000	0	3.628.429.121	1,53%	SI	ADEMPIENTE
HE	223.702.442	23.987.341.759	0	0	23.987.341.759	0,93%	SI	ADEMPIENTE
E	73.018.487	3.490.625.443	54.976.000	0	3.435.649.443	2,13%	SI	NON ADEMPIENTE
NTE	56.820.598	808.113.685	88.860.000	0	719.253.685	7,90%	SI	NON ADEMPIENTE
A	216.098.164	10.535.166.852	423.000.000	0	10.112.166.852	2,14%	SI	NON ADEMPIENTE
UNA	174.884.374	8.948.854.365	335.452.000	0	8.613.402.365	2,03%	SI	NON ADEMPIENTE
UNA	157.353.067	8.469.092.756	59.934.000	0	8.409.158.756	1,87%	SI	NON ADEMPIENTE
A	96.711.536	2.101.819.092	0	0	2.101.819.092	4,60%	SI	NON ADEMPIENTE
O	149.673.374	10.371.932.738	18.831.000	0	10.353.101.738	1,45%	SI	ADEMPIENTE
TOTALE	2.315.970.667	118.136.173.544	3.063.325.000	0	115.072.848.544	2,01%	SI	

TABELLA 2

Modalità attuative dell'articolo 6, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,

RIPARTO RISORSE (ANNO 2011)

REGIONI ADEMPIENTI	INDICATORI REGIONI ADEMPIENTI (1)	SCOSTAMENTI DALLA MEDIA (2) = Media nazionale - (1)	SCOSTAMENTI PERCENTUALI (3) = (2)/TOTALE(2)	Ripartizione risorse accantonate in proporzione allo scostamento degli indicatori dalla media (4) = (3)*TOTALE(4)
EMILIA ROMAGNA	1,61%	0,41%	14,61%	7.979.313
LAZIO	1,90%	0,11%	4,06%	2.219.705
LIGURIA	1,53%	0,48%	17,19%	9.386.741
LOMBARDIA	0,93%	1,08%	38,73%	21.149.493
TOSCANA	1,87%	0,14%	5,07%	2.768.987
VENETO	1,45%	0,57%	20,33%	11.101.761
MEDIA NAZIONALE	2,01%	2,79%	100,00%	54.606.000